

----- **STATUTO** -----
----- della **Fondazione di partecipazione** -----
----- "**FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA**" -----
----- ovvero in breve -----
----- "**FARBAS**" -----
----- ***** -----

Art. 1 Denominazione e costituzione -----

1) La Fondazione di partecipazione di ricerca denominata "**FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA**", ovvero in breve "**FARBAS**", istituita dall'art. 43 della legge regionale n. 26 del 18 agosto 2014, modificato dall'art. 25, comma primo, della legge regionale n. 4 del 27 gennaio 2015, è costituita con atto pubblico ed ha sede in Potenza, al Largo Carmelo Azzarà n. 1 . -----

2) La Regione è socio fondatore promotore ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 26 del 18 agosto 2014. -----

3) La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dalle leggi correlate. -----

4) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale. --

5) La Fondazione ha durata illimitata. -----

Art. 2 – Indirizzi programmatici -----

1) La Fondazione opera sulla base di un Atto di Indirizzo annuale approvato dalla Giunta Regionale. -----

2) L'Atto di Indirizzo annuale tiene conto della programmazione regionale e definisce gli obiettivi e le priorità strategiche di intervento con particolare riferimento ai settori di maggiore criticità per la salute e l'ambiente. -----

Art. 3 – Finalità della fondazione -----

1) Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale. -----

2) La Fondazione persegue le seguenti finalità: -----

a. sostenere e promuovere, in relazione agli indirizzi di cui al precedente articolo due ed alle priorità strategiche per lo sviluppo della tutela ambientale individuate dalla programmazione regionale e con particolare riguardo alle attività antropiche di estrazione di idrocarburi, le attività di studio, ricerca, sviluppo, diffusione e comunicazione relativamente agli aspetti ambientali, economici, giuridici e fiscali del settore; -----

b. promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica, sviluppando metodologie innovative per l'analisi dell'impatto delle attività antropiche sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sullo stato di benessere delle popolazioni e degli ecosistemi e sul sistema socio-economico, nonché sulle interazioni tra essi. In tale ambito, la Fondazione opera in sinergia con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, implementando forme di collaborazione sistematiche e strutturate; -----

c. costituire, sostenere e gestire il Polo Informativo Regionale (P.I.R.) sull'ambiente per garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali e



di partecipazione del pubblico ai processi politici, amministrativi e decisionali in materia, nonché gestire il Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria (C.I.A.S.); -----

d. promuovere e diffondere, sulle tematiche di specifico interesse, sistemi avanzati di indicatori ambientali coerenti con le specificità delle attività antropiche e le risorse naturalistiche della Regione Basilicata; -----

e. in coordinamento con la Regione Basilicata, promuovere e supportare attività di studio e ricerca relativamente alle interazioni tra salute e ambiente. La Fondazione persegue le finalità di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca pre-clinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico degenerative, le malattie rare, e quelle da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere, ecc. In tali ambiti la Fondazione promuove l'aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore nonché la promozione dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica. La Fondazione promuove, altresì, iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca nella loro valorizzazione economica anche attraverso la tutela brevettuale. La Fondazione, infine, sviluppa relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel settore. La Fondazione cura la divulgazione dei risultati raggiunti presso i cittadini; ---

f. promuovere programmi di *Capacity Building* tecnica all'interno delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti pubblici locali nel settore ambientale e sanitario; -----

g. proporre e favorire programmi e azioni strategiche per la creazione di nuovi skill professionali in campo ambientale, sanitario, sociale e delle tecnologie industriali e ambientali; -----

h. progettare e realizzare, su delega della Regione o di altro socio, specifiche attività di carattere innovativo nel settore ambientale, nonché effettuare studi e ricerche inerenti agli assetti ed ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali con finalità di supporto tecnico - scientifico all'attività di definizione, programmazione, valutazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali; -----

i. promuovere, diffondere e supportare i diversi modelli di gestione ambientale sostenibile per la definizione della politica ambientale locale (es. Sistemi di Gestione Ambientale e certificazione ambientale volontaria di territorio); -----

3) La Fondazione uniformerà la propria attività all'Atto di indirizzo di cui all'art. 2 e approva, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, un Piano annuale delle attività che espliciti le aree tematiche di intervento, i settori di attività specifici, le risorse finanziarie collegate. Il Piano è pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione e riceverà osservazioni da parte dei cittadini e da qualsivoglia portatore di interesse. -----

Art. 4 Attività strumentali accessorie e connesse -----

1) Per il raggiungimento delle finalità la Fondazione potrà, tra l'altro: -----

a. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, nonché tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la

Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico, compresa la pubblicazione dei relativi atti o documenti; -----

b. stipulare atti, contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c. promuovere forme di cooperazione e interscambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione; -----

d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detenuti; -----

e. svolgere il supporto al perseguimento di finalità istituzionali nella materia della prevenzione e tutela ambientale e sanitaria; -----

f. erogare premi e borse di studio in settori connessi con le finalità della Fondazione. -----

2) La Fondazione, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di eccellenza, trasparenza, sostenibilità, responsabilità, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio del bilancio. -----

3) La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente Statuto, fatta eccezione per quelle direttamente connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive o utili o opportune al perseguimento delle proprie finalità, purché non in contrasto con la natura no profit della Fondazione medesima e con esclusione di tutte quelle attività vietate in assenza di autorizzazione o riservate alle professioni c.d. "protette"; a tal fine la Fondazione potrà partecipare e candidarsi alla realizzazione di bandi, progetti ed ogni altra iniziativa, istituiti e/o finanziati con fondi privati o pubblici. -----

ART. 5 – Vigilanza -----

1) L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle direttive regionali in materia. -----

Art. 6 – Patrimonio -----

1) Il Patrimonio della Fondazione è composto: -----

a. dal fondo di dotazione ordinario costituito dai contributi in denaro, dai conferimenti in proprietà, godimento, a titolo reale o personale, di beni mobili ed immobili effettuati a tale titolo dal socio fondatore promotore in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, dai soci fondatori partecipanti e dai soci partecipanti sostenitori; -----

b. da qualsiasi bene mobile ed immobile che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----

c. da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio; -----

d. dai fondi di riserva comunque costituiti; -----

e. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva; -----

f. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e dai successivi eventuali conferimenti effettuati



a tale titolo. -----

2) Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra il socio fondatore promotore, i soci fondatori partecipanti ed i soci partecipanti sostenitori in caso di perdita dello status di socio dovuta a qualsiasi causa, non vi è alcun diritto sul patrimonio della Fondazione e pertanto non potrà essere richiesta la divisione né pretendersi la liquidazione della quota. -----

3) In caso di scioglimento/estinzione della Fondazione il patrimonio che residua dopo la liquidazione viene devoluto ai sensi dell'art. 27 del codice civile e secondo la normativa vigente. -----

Art. 7 - Fondo di Gestione -----

1) Il Fondo di Gestione è costituito: -----

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo che non siano destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio; -----

b. da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti Pubblici e privati, dal socio Fondatore promotore ovvero da Enti Pubblici aderenti alla Fondazione, senza espressa destinazione al patrimonio; -----

d. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della fondazione. -----

2) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e non potranno in nessun caso essere distribuite ai soci, neanche in modo indiretto. -----

Art. 8 – Esercizio Finanziario -----

1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. -----

2) Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio successivo, correlata dal piano annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo e lo trasmette alla Regione Basilicata per essere sottoposta a controlli di competenza previsti dalle direttive e dalla normativa regionale. -----

3) La Fondazione provvede all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 Dicembre di ciascun anno esaurite le procedure di controllo della Regione Basilicata. -----

4) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di Bilancio consuntivo riferito al precedente esercizio finanziario e provvede alla trasmissione della stessa e dei documenti allegati alla Regione Basilicata per i controlli di competenza previsti dalle direttive e dalla normativa regionale. -----

5) Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione della proposta di bilancio conto consuntivo deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno. -----

6) La Fondazione, esauriti i controlli regionali, provvede all'approvazione definitiva del Bilancio consuntivo entro trenta giorni successivi. -----

7) Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo

per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. -----

8) Il bilancio e tutti i documenti ad esso correlati sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione, con separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e dei risultati raggiunti. -----

9) Il Bilancio e i documenti allegati sono resi pubblici in forme idonee individuate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa in vigore. -----

10) Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, dai singoli membri del Consiglio di Amministrazione, se delegati ai sensi dell'art. 17 comma 4, o dal Direttore Generale, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. -----

11) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Art. 9 – Membri della fondazione -----

1) I membri della Fondazione sono: -----

a. **Socio fondatore promotore;** -----

b. **Socio fondatore partecipante;** -----

c. **Socio partecipante sostenitore.** -----

2) Sono membri fondatori promotori i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro ai quali è riconosciuta tale qualifica in sede di atto costitutivo. La Regione è socio fondatore promotore in adempimento all'art. 43 della L.R. 26/2014. -----


3) Alla Fondazione possono partecipare i soggetti di cui all'art. 43 comma 4 della L.R. 26/2014 e i soggetti di cui all'art. 25, comma 2 bis della L.R. n. 4/2015. -----

4) Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

5) Aderiscono in qualità di **soci fondatori partecipanti** i soggetti di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. n. 26/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, i sottoscrittori dell'atto costitutivo ovvero quelli che deliberino l'adesione successivamente e che contribuiscano al fondo di dotazione, nonché al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione. -----

6) Possono aderire in qualità di **soci partecipanti sostenitori** i soggetti di cui al precedente comma tre che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

7) Può essere riconosciuta la qualifica di socio fondatore partecipante e di socio partecipante sostenitore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, quarto comma, della L.R. 26/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, con adesioni successive, a: -----



- a. persone giuridiche, enti e /o organizzazioni pubbliche, associazioni e/o fondazioni, enti di ricerca, pubblici o privati; -----
- b. ad Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni); -----
- c. ad Enti pubblici economici non territoriali (ad esempio Enti Parco, Ordini professionali); -----
- d. alle Università degli Studi; -----
- e. ad Enti non profit (tra cui gli Enti del Terzo settore) ed Associazioni aventi scopi simili o comunque complementari a quello della fondazione; -----
espressamente impegnati al rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento ed a contribuire su base pluriennale al fondo di gestione o a incrementare il patrimonio della fondazione mediante contributi in denaro, beni o servizi, purchè tutti i detti soggetti operino nell'ambito del territorio della Regione Basilicata. -----

8) I nominativi di tutti i soci sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso dalla Fondazione. -----

9) La qualifica di socio fondatore partecipante e di socio partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. -----

10) L'ammissione dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -----

11) L'entità delle quote annuali dei soci fondatori partecipanti e soci partecipanti sostenitori è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. -----

12) L'entità della quota annuale, di eventuali contributi o altre erogazioni a qualsiasi titolo a carico del socio fondatore promotore è determinata dalla stessa Regione Basilicata nei modi stabiliti dalla vigente normativa. -----

Art. 10 - Adesione, Esclusione e Recesso -----

1) L'adesione alla Fondazione avviene su richiesta degli interessati. -----

2) Tutte le domande, che dovranno essere accompagnate da idonea documentazione delle motivazioni, sono sottoposte alla accettazione del Consiglio di Amministrazione. -----

3) La qualità di socio della Fondazione si perde per recesso o per esclusione.

4) Il socio Fondatore promotore non può essere dichiarato escluso. -----

5) Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi, l'esclusione del socio fondatore partecipante ovvero del socio partecipante sostenitore per gravi e giustificati motivi. -----

6) Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l'esclusione del socio fondatore partecipante ovvero del socio partecipante sostenitore per grave inadempimento di obblighi e /o doveri derivanti dal presente Statuto e da deliberazioni degli organi della Fondazione, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi competenti; -----

- b. inadempimento dell'impegno di effettuare le prestazioni patrimoniali deliberate dal consiglio di Amministrazione; -----

- c. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre com-

ponenti della Fondazione e più in generale per violazione degli obblighi contenuti nello statuto. -----

7) L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi riferibili all'ente partecipante alla Fondazione, ed in particolare: -----

a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta; -----

b. apertura di procedura di liquidazione; -----

c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8) I soci fondatori partecipanti e i soci partecipanti sostenitori possono recedere dalla Fondazione inoltrando formale comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della fondazione entro il 30 Giugno di ogni anno, e in ogni caso il recesso ha efficacia dall'anno successivo. ---

9) La perdita della qualifica di membro della Fondazione comporta la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli Organi della Fondazione. --

Art. 11 - Sospensione e Revoca dalle cariche -----

1) I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. -----

2) I componenti degli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi: -----

a. condanna con sentenza non definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; -----

b. alla reclusione per un qualsiasi delitto non colposo; -----

c. in caso di applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma terzo, della L.n. 575/1965 e sue successive modifiche ed integrazioni; -----


d. in caso di applicazione di una misura cautelare di tipo personale. -----

3) I componenti gli organi della Fondazione devono informare l'organo di appartenenza della sussistenza delle situazioni sopra individuate, che a sua volta deve provvedere a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle relative decisioni. -----

4) L'Assemblea dei Soci ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più consiglieri di Amministrazione della Fondazione qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità e può altresì revocare l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione qualora il programma annuale delle attività venga nella sostanza disatteso o non venga presentato insieme agli altri documenti (ad esempio, il bilancio). Con la comunicazione del provvedimento di revoca dovranno essere designati i nuovi amministratori pena l'inefficacia della revoca stessa. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Art. 12 - Incompatibilità -----

1) La carica di Presidente della Fondazione, di componente del Consiglio di Amministrazione e di partecipante all'Assemblea dei Soci, nonché di Direttore Generale e di componente del Comitato Scientifico sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione. L'Amministrazione può essere affidata anche a terzi estranei alla Fondazione. -----



2) Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Comitato Scientifico o di Revisore e di Direttore Generale della Fondazione coloro che: -----

a. in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente Statuto; --

b. il coniuge, l'unito civile o il convivente di cui alla legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), i parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado incluso e gli affini al secondo grado incluso, dei componenti dei suddetti organi della Fondazione; -----

c. i dipendenti in servizio della Fondazione, o di associazioni o fondazioni da quest'ultima controllate, nonché il coniuge, l'unito civile o il convivente di cui alla legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) di detti dipendenti e i loro i parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado incluso e gli affini al secondo grado incluso; -----

d. coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano arrecato grave pregiudizio; -----

e. coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione. -----

Art. 13 – Conflitto di interesse -----

1) I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto terzi, ovvero, nel caso di persone fisiche, di parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado incluso e gli affini al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Allo stesso obbligo è tenuto il Presidente, che deve informarne il Consiglio di Amministrazione. -----

2) L'organo di appartenenza valuta l'adozione delle misure di sospensione e di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa di detta comunicazione ovvero nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea. -----

Art. 14 – Organi della Fondazione -----

1) Sono organi della Fondazione: -----

a. Assemblea dei Soci; -----

b. Consiglio di Amministrazione; -----

c. Presidente; -----

d. Direttore Generale; -----

e. Comitato Scientifico; -----

f. Revisore dei Conti. -----

Art. 15 – Assemblea dei Soci, Costituzione, Quorum e Compiti -----

1) L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci, di cui all'art. 9 comma 1, della Fondazione, rappresentati dai loro legali rappresentanti o da delegati designati con delega scritta dagli stessi soggetti. -----

2) Il quorum costitutivo e quello deliberativo dell'Assemblea dei soci sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali: -----

a. 50% (cinquanta per cento) Regione Basilicata; -----

a. 50% (cinquanta per cento) suddiviso tra gli altri soci fondatori promotori e i membri di cui all'art. 9 comma 1 lett. b) e comma 1 lett. c), ripartito in misura lineare tra gli stessi. -----

- 3) Le sedute dell'Assemblea dei Soci sono valide costituite: -----
a. in prima convocazione con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti; -----
b. in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di due soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti. -----
4) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati. -----
5) L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: -----
a. determina ed approva gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie; -----
b. nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente e i componenti del Comitato scientifico, il Revisore dei Conti che è scelto tra soggetti dotati di adeguata professionalità iscritti nel registro dei Revisori legali; -----
c. approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie; ----
d. approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione; -----
e. determina, in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi della Regione Basilicata, gli eventuali emolumenti e indennità da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché al Comitato Scientifico; -
f. determina, in conformità alla normativa vigente, l'emolumento spettante al Revisore dei Conti; -----
g. vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; ----
h. regola le incompatibilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente; -----
i. approva i provvedimenti di decadenza dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti sostenitori adottati dal Consiglio di Amministrazione;
l. delibera sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile; -----
m. svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto o dalla legge; -----
n. svolge le attività inerenti la decadenza e revoca degli amministratori e i casi di applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 11. -----

Art. 16 – Funzionamento assemblea dei soci -----

- 1) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno due dei suoi componenti. Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci ed il Presidente. -----
2) Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i soci presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. -----
3) Delle riunioni dell'Assemblea dei soci è redatto apposito verbale, firmato



da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal Presidente della riunione tra i soci, salvo il caso di modifica dello Statuto, per il quale sarà scelto quale soggetto verbalizzante un Notaio. I suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge. -----

4) L'Assemblea dei soci viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificata almeno con tre giorni di preavviso. -----

5) All'Assemblea dei soci viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri per il Consiglio di Amministrazione. -----

6) Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che: -----

a. sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

7) Al fine del conferimento di deleghe: -----

a. ogni socio può conferire delega scritta ad un altro socio; -----

b. ciascun socio non può rappresentare più di numero 2 (due) soci. -----

Art. 17 – Consiglio di amministrazione – Composizione e Compiti -----

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui 3 (tre) nominati dal Socio Fondatore Promotore e 2 (due) nominati dai soci di cui all'art. 9, comma 1 lett. b) e c). -----

2) Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina (e comunque nel rispetto del termine massimo previsto all'art. 8 del presente Statuto per l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo), salvo i casi di revoca, dimissioni o decadenza di cui all'art. 11 del presente Statuto, e può essere confermato per un altro mandato consecutivo. -----

3) I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insedia-

mento scadono contemporaneamente (c.d. *simul stabunt simul cadent*). Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione oppure per cinque sedute anche non consecutive nell'anno solare può essere dichiarato escluso dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica fino allo spirare del termine degli altri . -----

4) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto agli organi della Fondazione. In particolare provvede a: -----

a. determinare le linee generali di gestione e di sviluppo della fondazione nonché l'ammontare delle quote di adesione e delle eventuali quote annuali di partecipazione; -----

b. presentare all'Assemblea dei soci nei termini statutari, per l'approvazione definitiva, il bilancio annuale consuntivo ed una relazione sulle attività svolte dalla fondazione nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere. I suddetti bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Revisore dei Conti; -----

c. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; -----

d. stabilire i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione in base ai quali i soggetti di cui all'art. 9 possono acquistare la qualifica di soci fondatori partecipanti o soci partecipanti sostenitori e delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione; -----

e. adottare i provvedimenti di recesso e di esclusione dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti sostenitori nei casi previsti dal presente Statuto; -----

f. determinare e modificare l'entità dei contributi annuali a carico dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti sostenitori; -----

g. nominare il Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale determinandone compiti, durata e natura dell'incarico; -----

h. approvare i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi, nonché per normare l'attività della Fondazione, per quanto non previsto dal presente Statuto; -----

i. approvare l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale; --

l. deliberare in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria, e /o finanziaria finalizzata al raggiungimento delle finalità statutarie; -----

m. deliberare la stipula di convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità delle attività istituzionali della Fondazione; -----



n. conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; -----

o. proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche al presente Statuto.

5) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinandone i limiti della delega. -----

6) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano le indennità e/o i compensi, eventualmente previsti dalla normativa o dalle direttive regionali in materia, nella misura in esse stabilita nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate e si applicano le norme relative alle Fondazioni di Ricerca. -----

Art. 18 – Convocazione e Quorum del consiglio di amministrazione -----

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. -----

2) La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail certificata, spedita ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o pec spedita almeno un giorno prima. Il computo dei termini avviene secondo quanto disposto dal Codice civile. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché i documenti relativi agli argomenti da trattare indicati nell'ordine del giorno. La comunicazione di convocazione può contestualmente indicare anche l'ora e il giorno della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

3) Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è validamente costituita con la maggioranza semplice. -----

4) Le deliberazioni sono assunte secondo il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. -----

5) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti in appositi libri tenuti secondo le modalità previste dalle norme per le società per azioni, vengono firmati da chi presiede e da un segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del direttore generale che assolverà anche le funzioni di segretario verbalizzante. -----

Art. 19 – Presidente -----

1) Il Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea dei soci, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. -----

2) Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. -----

3) In particolare, il Presidente: -----

a. cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; -----

b. trasmette ai soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione e al fine di favorire il necessario flusso delle informazioni tra questa e i soci; -----

c. vigila sulla corretta attuazione dei programmi di attività, segnalando all'Assemblea dei soci eventuali anomalie e o disfunzioni nell'andamento della Fondazione rispetto alle finalità statutarie ed ai programmi di attività;

d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. -----

4) In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente. -----

5) Il Presidente resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato. -----

Art. 20 - Direttore Generale -----

1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la natura, durata dell'incarico ed il compenso. -----

2) Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e in particolare: -----

a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; -----

b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente; -----

c. predispone entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano Annuale delle Attività ed il Piano triennale delle attività e la relazione gestionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; -----

d. predispone la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione; -----

e. predispone la bozza dei regolamenti inerenti le cause di incompatibilità degli organi della Fondazione, la gestione degli organi, del personale e dei servizi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; --

f. provvede all'assunzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale, compatibilmente e nell'ambito della programmazione del fabbisogno assunzionale previsto nel piano annuale delle attività, dirigendone e coordinando le attività; -----

g. esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione; ----

h. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione nell'ambito dei poteri conferitigli; -----

i. partecipa, con funzioni istruttorie e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----

l. assolve alle funzioni di segretario verbalizzante alle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----

m. relativamente ai poteri previsti e ad esso attribuiti dal presente Statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi della Fondazione. -----

3) Al Direttore Generale possono essere attribuiti dal Presidente della Fon-



dazione e dal Consiglio di Amministrazione compiti di rappresentanza, purchè delimitati nella durata e nelle competenze e mai comportanti una totale spoliazione delle funzioni agli stessi attributi dalla legge e dal presente Statuto. -----

4) In caso di inadempimento temporaneo e, comunque non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte *ad interim* dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

5) L'incarico del Direttore è regolato da apposito contratto di diritto privato, riveste carattere di esclusività, ed è contenuto nei limiti della normativa e delle direttive regionali vigenti. -----

6) Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. -----

Art. 21 – Revisore dei Conti -----

1) Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci tra soggetti dotati di adeguata professionalità iscritti al registro dei revisori contabili. -----

2) Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. -----

3) Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto e previa regolare informazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

4) Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro del Revisore Legale. -----

5) Il Revisore dei Conti resta in carica 3 (tre) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica. -----

Art. 22 - Comitato Scientifico -----

1) Il Comitato Scientifico è l'organo interno consultivo della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e valuta gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività e delle proposte di progetto. -----

2) I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di 5 (cinque), tra cui viene nominato il Presidente, tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione. --

3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Direttore Generale. -----

4) Il Comitato scientifico è un organismo indipendente dagli altri organi della Fondazione ed è soggetto esclusivamente alle norme del presente Statuto. Esso opera in piena autonomia di giudizio, garantendo la qualità e l'autorevolezza delle valutazioni scientifiche relative alle attività della Fondazione.

5) Il Comitato scientifico esprime parere sul programma annuale delle attività e svolge una funzione consultiva in merito alle problematiche di impatto ambientale e sulla salute dei cittadini, nonché su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea dei soci ne richieda espressamente parere. -----

6) Il Comitato scientifico elabora entro il 30 Aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che trasmette alla Giunta e al

Consiglio regionale. -----

7) I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono riconfermabili una sola volta. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o decadenza: il provvedimento è adottato da parte dello stesso organo competente per la nomina che provvede alla loro sostituzione. -----

8) Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato stesso ovvero su specifica richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea dei Soci della Fondazione. -----

9) Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore generale della Fondazione. -----

10) Il componente del Comitato che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive o cinque nell'anno solare anche non consecutive può essere dichiarato escluso dal Comitato scientifico. -----

11) Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato scientifico sono determinati dall'Assemblea dei soci. -----

Art. 23 - Liquidazione ed Estinzione -----

1) La Fondazione si estingue: -----

a. per le cause previste nell'atto di Fondazione; -----

b. quando lo scopo è stato raggiunto oppure è divenuto impossibile; -----

c. per le altre cause previste dalla legge; -----

2) La Fondazione, con deliberazione presa con il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, oltre a procedere allo scioglimento nei casi previsti dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali. -----

3) In caso di liquidazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 17 Maggio 1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni. -----

4) In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e comunque secondo le modalità previste dal codice civile. -----

5) I beni concessi alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti il godimento, a qualsiasi titolo. -----

Art. 24 – Foro competente -----

1) Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità e collegate con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Tribunale della Circoscrizione di Potenza. -----

Art. 25 – Clausola di rinvio -----

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo si applicano gli articoli del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia. --

Sottoscritto: -----

ANTONINO CAPUANO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----

In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 20 pagine per gli usi consentiti dalla legge.

Potenza, 28 maggio 2022

[Handwritten signature]

